



COMUNE DI GHEDI
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE E DELLE FIERE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 23/03/2017

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento comunale, redatto sulla base di quanto indicato dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e dalla delibera della Giunta Regionale del 2 agosto 2016 n. X/5519, disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle sagre che si svolgono sul territorio comunale e, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale, delle fiere.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Si definiscono:

- **sagra** (art. 16 comma 2 lettera g) L.R. 6/2010): ogni manifestazione temporanea comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico o su area privata aperta al pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- **fiera** (art. 16 comma 2 lettera f) L.R. 6/2010): la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- **calendario regionale delle fiere e delle sagre** (art. 16 comma 2 lettera h) l.r. 6/2010): elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre.

ART. 3 - CALENDARIO ANNUALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, gli organizzatori devono depositare l'istanza per lo svolgimento delle fiere o delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la commissione di cui all'art.19 della L.R. 6/2010, approva con delibera della Giunta Comunale l'elenco di tutti gli eventi temporanei che si svolgeranno su area pubblica o su area privata in disponibilità pubblica.
3. Il Comune inserisce l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia entro il 15 dicembre di ogni anno.
4. Devono essere inserite nell'elenco di cui sopra anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.

ART. 4 - MODIFICHE AL CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato e modificato soltanto dal Comune, previo parere della commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010 integrata dai rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

3. L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale.

4. Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

ART. 5 - ISTANZA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE E DELLE FIERE

1. L'istanza deve contenere, a pena inammissibilità:

a) dati anagrafici degli organizzatori (persone fisiche, giuridiche o enti non riconosciuti), recapito telefonico o di posta elettronica.

b) programma di massima della manifestazione recante:

- denominazione, ubicazione, giorni e orari di svolgimento;
- tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- indicazione sulla planimetria delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle destinate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- indicazione della presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti;
- eventuale segnalazione di somministrazione di prodotti tipici eno-gastronomici legati alla cultura locale.

2. L'istanza deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno a valere per l'anno successivo ed è sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione Comunale che può, con provvedimento espresso e motivato, suggerire e richiedere integrazioni, nonché respingere le istanze di eventi che, pur ammissibili in quanto non espressamente in contrasto con le norme vigenti né con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali, siano comunque da ritenere insostenibili.

3. Prima di esprimere le proprie valutazioni, il Comune deve consultare la commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010, integrata dai rappresentanti delle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione.

4. Il Comune non può autorizzare, negli stessi giorni e su aree contigue, sagre, fiere e mercati. Sentita la Commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010, è possibile far confluire tali eventi in un'unica sagra, dove siano coinvolti anche gli operatori commerciali che sarebbero presenti nei mercati o nelle fiere.

5. Nel caso di conflitto tra la sostenibilità di diverse istanze, tenendo in considerazione anche gli eventi proposti dall'Amministrazione Comunale, il Comune procede ad una comparazione tra i diversi eventi, attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:

- forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti eno-gastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale (i prodotti alimentari somministrati dovranno in tal caso provenire in prevalenza dall'elenco dei prodotti agro-alimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque consistere in prodotti da questa riconosciuti come DOP - IGP - DOC - DOCG - IGT);

- anni di svolgimento della sagra;
 - grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
6. Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data e modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

ART. 6 - PRESCRIZIONI E MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento comunale, il territorio del Comune di Ghedi viene suddiviso nelle seguenti zone:

- zona 1 - centro storico, come definito dal P.G.T. in vigore
- zona 2 - centro sportivo di Via Olimpia
- zona 3 - parchi urbani
- zona 4 - quartieri e frazioni

Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività

Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna

La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in quattro giorni.

Tra una manifestazione e la successiva dovrà intercorrere un intervallo:

- di almeno 10 giorni per le sagre che si svolgono nello stesso luogo
- di almeno 4 giorni tra le sagre in luoghi diversi.

Ciascun soggetto promotore, ad eccezione dell'Amministrazione Comunale, potrà organizzare in un anno un massimo di n. 5 manifestazioni.

Esenzioni

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni di carattere prevalentemente sportivo.

Orario massimo di svolgimento dell'attività

Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le seguenti disposizioni:

- cessare alle ore 24 (ventiquattro) il funzionamento degli amplificatori, altoparlanti e microfoni;
- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23 (ventitre);
- gli eventuali amplificatori collegati agli strumenti dovranno essere tenuti ad una tonalità tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e curare che vengano evitati disturbi al riposo e ai vicini;

L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

L'Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di concedere proroghe agli orari di svolgimento delle manifestazioni.

Cauzione

A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione e della raccolta differenziata dei rifiuti l'organizzatore della manifestazione dovrà provvedere al deposito di apposita cauzione per un importo pari a € 200,00 da versare entro il giorno antecedente all'inizio della sagra. Il Comune provvederà allo svincolo della cauzione entro una settimana dal termine della sagra, previa verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni.

ART. 7 - PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1. L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa.
2. Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento.
3. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente regolamento, nonché nel rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico sanitaria, sicurezza a tutela dei consumatori lavoratori e fruitori della manifestazione.
4. Per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione.
5. Per lo svolgimento di manifestazioni disciplinate dagli articoli 68 e 69 del Tulp, andrà presentata apposita SCIA (per trattenimenti di un giorno che si concludono entro le ore 24,00 e determinano un afflusso di persone inferiore a 200) o domanda di autorizzazione.
6. Per lo svolgimento di altre iniziative quali l'installazione di attrazione di spettacolo viaggiante, lo svolgimento di competizioni sportive, ecc., andrà presentata apposita istanza ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione.
7. In caso di rilascio di autorizzazioni la relativa domanda dovrà pervenire agli uffici comunali competenti almeno 45 giorni prima dell'inizio della sagra.

ART. 8 - COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

E' altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa su una superficie compresa entro il 10% di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla L.R. 6/2010, dalla D.G.R. del 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2018 e sostituisce ogni altro regolamento in materia.

ART. 10 - VIGILANZA E SANZIONI

La polizia municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento, erogando le sanzioni previste dalla L.R. 6/2010 ed introitando i proventi.